

Codice A1012A

D.D. 18 gennaio 2021, n. 16

"Associazione A.G.S.T. - Associazione Culturale" con sede in Torino. Provvedimenti in ordine all'iscrizione.



ATTO DD 16/A1012A/2021

DEL 18/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: “Associazione A.G.S.T. - Associazione Culturale” con sede in Torino. Provvedimenti in ordine all’iscrizione.

Premesso che:

Il Presidente della Associazione “A.G.S.T. - Associazione Culturale” con sede in Via Casalborgone 16/I TORINO, ha presentato istanza di iscrizione dell’Associazione medesima nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.01;

l’Associazione non ha fini di lucro, opera sul territorio della Regione Piemonte e persegue, lo studio, la ricerca, la promozione e la divulgazione delle conoscenze sullo spettacolo sotto ogni suo aspetto , sull’intrattenimento pubblico e sull’animazione: attività prevalente rivolta ai giovani, il tutto come meglio specificato nell’art. 2 dello Statuto allegato al presente provvedimento;

l’Associazione in oggetto si è costituita con atto pubblico in data 29.12.2005 rep.n. 37954 a rogito Dott.ssa Cinzia CASTELLANO, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo con residenza in Torino, registrato a Torino il 18.01.2006 al n. 219/1, successivamente al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica privata lo Statuto è stato modificato come si rileva dal verbale del 02.09.2020 Rep. n. 45082 a rogito Dott.ssa Cinzia CASTELLANO, Notaio in Torino, registrato al 1° Ufficio delle Entrate di Torino il 03.09.2020 al n. 34544/1T;

atteso che ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001, modificata con D.G.R. n. 18 – 5603 dell’11.09.2017 nonché ai sensi del Dlgs 117/2017 e s.m.i., dalla lettura della documentazione allegata all’istanza, l’Associazione risulta in possesso della disponibilità patrimoniale;

rilevato che la Direzione Cultura Turismo e Commercio, contattata al fine di esprimere parere in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001, non ha espresso il proprio parere entro i termini di cui alla L. R. n. 14/2014 e pertanto

si ritiene il parere in merito all'iscrizione nel Registro Regionale come espresso favorevolmente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;

Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale provvisorio delle persone giuridiche;

Vista il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001, della ASSOCIAZIONE “ A.G.S.T. - Associazione Culturale” ” con sede in Via Casalborgone 16/I TORINO.

Lo Statuto in questione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi
civici)
Firmato digitalmente da Marco Piletta

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. STATUTO.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato "A" al n. 45082 di Repertorio e n. 13658 di Raccolta

STATUTO

Denominazione

Articolo 1- E' costituita in Torino, Via Casalborgone n. 16/I, l'Associazione denominata: A.G.S.T. - Associazione Culturale

L'Associazione opera prevalentemente sul territorio della Regione Piemonte.

Scopo


Articolo 2 - L'Associazione non ha fini di lucro ed ha per oggetto:

lo studio, la ricerca, la promozione e la divulgazione delle conoscenze sullo spettacolo sotto ogni suo aspetto, sull'intrattenimento pubblico e sull'animazione: attività prevalente rivolta ai giovani.

In particolare, ferma la prevalenza ai giovani l'associazione si prefigge di:

- riunire quanti siano interessati allo studio, alla ricerca, alla promozione e alla divulgazione delle conoscenze sullo spettacolo, sull'intrattenimento e sull'animazione;
- favorire lo scambio di conoscenze nell'ambito del mondo dello spettacolo, dell'intrattenimento e dell'animazione;
- organizzare convegni, mostre, manifestazioni, scuole e corsi di formazione a qualsiasi livello;
- promuovere mostre, rassegne, festivals, concorsi e quant'altro possa permettere il raggiungimento dello scopo sociale;
- promuovere scambi ed iniziative culturali sia in territorio nazionale sia all'estero, allacciando rapporti operativi con enti e organismi analoghi o che comunque abbiano finalità compatibili;





- favorire la costituzione di gruppi di persone che organizzino ed allestiscano spettacoli ed intrattenimenti pubblici;
- favorire la costituzione di gruppi di persone che operino attivamente nel campo dell'animazione;
- gestire sale teatrali, cinematografiche e polivalenti, centri estivi per minori e centri di incontro per anziani;
- effettuare pubblicazioni mediante l'ausilio di carta stampata, video, audio-cassette, software e quant'altro possa essere utile alla divulgazione delle conoscenze dell'Associazione;
- svolgere qualunque altra attività sia ritenuta necessaria per il conseguimento dello scopo sociale.

Durata

Articolo 3 - La durata dell'associazione viene stabilita sino al 31 dicembre 2090 salvo proroghe da deliberarsi in assemblea straordinaria.

Patrimonio ed esercizio

Articolo 4 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di ammissione e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio e/o per il raggiungimento degli scopi sociali;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone, di Enti pubblici e privati.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote sociali annue;
- da contribuzioni ed erogazioni conseguenti alle attività svolte dall'Associa-

zione;

- da contributi ed erogazioni di persone, Enti Pubblici e privati;
- da proventi di attività ed iniziative e/o ogni altra attività che serva a perseguire lo scopo sociale.

L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

E' fatto divieto di distribuzione, sia in forma diretta che indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro Ente avente finalità analoga od ai fini di pubblica utilità.


La quota o contributo associativo - e i diritti connessi - è intrasmissibile e non rivalutabile.

Associati

Articolo 5 - Gli associati si distinguono in:

- a) soci fondatori;
- b) soci onorari;
- c) soci ordinari;
- d) soci sostenitori.

a) SOCI FONDATORI - Sono coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che, trascorsi almeno tre anni dalla loro iscrizione all'Associazione e avendo acquistato particolare benemeranza per il loro impegno nelle attività dell'Associazione, vengono ammessi, dietro loro domanda, a tale categoria su delibera unanime del Consiglio Direttivo.




b) SOCI ONORARI - Sono le persone od Enti che verranno eletti dall'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo per meriti particolari nelle attività affini all'Associazione.

I suddetti soci non sono obbligati al versamento della quota sociale di associazione.

c) SOCI ORDINARI - Sono le persone che, avendo compiuto la maggiore età, vengano ammesse dietro loro richiesta, con delibera del Consiglio Direttivo e versino la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo.

d) SOCI SOSTENITORI - Sono le persone, gli Enti, le Associazioni e le persone giuridiche che versino annualmente una quota pari ad almeno tre volte quella prevista per un associato ordinario.

Articolo 6 - Gli associati, nelle persone dei loro rappresentanti, avranno diritto di frequentare i locali sociali, di ricevere le pubblicazioni, ed ogni altro materiale prodotti dall'Associazione, di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione.



Articolo 7 - La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale;
- c) per morosità nei pagamenti dei contributi associativi;
- d) per indisciplina, per indegnità da chiunque accertate e con delibera del Consiglio Direttivo;
- e) per scioglimento dell'Associazione.

I soci a seguito di dimissioni restano tenuti a soddisfare le obbligazioni assunte fino al momento delle dimissioni stesse.

In qualsivoglia caso tutte le quote versate, conseguenti all'ammissione all'Associazione culturale si intendono corrisposte con esclusione espressa di restituzione.

A carico del socio, che nella sede dell'Associazione o fuori da essa abbia commesso azioni ritenute disonorevoli o poco decorose e la cui condotta e contegno abituale costituissero ostacolo al buon andamento dell'Associazione o che non osservassero lo statuto il regolamento e tutte le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo, potranno essere presi, a seconda della gravità, i seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione o censura;
- b) sospensione temporanea;
- c) radiazione.

Detti provvedimenti sono applicati dal Consiglio Direttivo secondo i principi generali sanciti dal presente statuto previa ratifica da parte dell'Assemblea.

Amministrazione

Articolo 8 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due membri ad un massimo di sette membri.

I consiglieri sono scelti tra i soci dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i consiglieri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di uno dei consiglieri, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione. I consiglieri così sostituiti restano in carica per la durata residua del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente.



Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri, e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente dell'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio con un minimo di due ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e con obbligo di presenza del Direttore Artistico.

Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Artistico.

Articolo 11 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.

Al Presidente sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria dell'Associazione. Per la straordinaria amministrazione necessiterà la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo e successiva ratifica degli atti adottati da parte dell'Assemblea.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e provvede a quanto è necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.

Il Direttore Artistico

Articolo 12 - Il Direttore Artistico ha funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico; è responsabile, coordina ed armonizza l'operato dei diversi

organi dell'Associazione, controlla l'adempimento delle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione al fine di garantire la continuità ed il buon funzionamento.

Il Direttore Artistico scelto non fa parte del Consiglio Direttivo.

Al Direttore Artistico sono conferiti i più ampi poteri per la scelta e la gestione delle attività artistiche inerenti allo scopo sociale dell'Associazione, compatibilmente con le possibilità finanziarie della stessa e risponde del suo operato al Consiglio Direttivo.

Assemblea

Articolo 13 - L'Assemblea degli Associati è convocata, anche fuori dalla sede sociale, dal Consiglio Direttivo mediante avviso indicante l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione esposto nei locali dove vengono svolte le attività dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.


L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati aventi diritto a norma dell'articolo 20 Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 14 - Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli Associati e ogni Associato ha diritto ad un voto.

I soci Onorari possono partecipare all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 15 - L'Assemblea è validamente costituita e delibera, con le maggioranze previste dall'articolo 21 Codice Civile:



- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- sulla nomina dei componenti l'organo amministrativo previa fissazione del numero dei suoi componenti;
- sull'operato del Direttore Artistico;
- sulle modifiche dello Statuto;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- su quanto altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

Per le modifiche al presente Statuto occorre una maggioranza pari a metà degli Associati più uno.

In caso di parità di voti, prevale la delibera che riporta il maggior numero di voti dei Soci Fondatori.

Per lo scioglimento dell'Associazione il quorum richiesto è di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di grave impedimento dal Vicepresidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e constata la regolarità dell'adunanza ed il diritto ad intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Commissioni o Comitati Culturali

Articolo 17 - Le Commissioni o i Comitati sono composte da un numero di Soci stabilito dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Artistico; essi durano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della



nomina.

Il Consiglio Direttivo nominerà in seno alla Commissione o al Comitato un responsabile il quale si occuperà dell'organizzazione e delle attività del suo gruppo, rispondendo del suo operato direttamente al Direttore Artistico.

Le Commissioni o Comitati hanno il compito di:

- elaborare studi e/o ricerche di ausilio alle attività dell'Associazione;
- svolgere funzioni consultative per l'organo amministrativo;
- svolgere attività inerenti allo scopo sociale dell'Associazione.

Scioglimento

Articolo 18 - In caso di scioglimento l'Assemblea dei soci delibererà lo scioglimento dell'Associazione, determinando le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo nel rispetto dell'articolo 4 del presente statuto.

Per lo scioglimento dell'Associazione il quorum richiesto è di almeno i tre quarti degli associati.

Norme finali

Articolo 19 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme previste dalla legge.

In originale firmato: Augusto GRILLI

Cinzia CASTELLANO Notaio

La presente copia con l'impiego di cinque fogli è conforme all'originale e viene rilasciata da me Dottor Cinzia CASTELLANO, Notaio in Torino.

Torino, li 04 SET. 2020

